



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



CONAI

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Accordo Quadro ANCI – CONAI

PREMESSO

- A. che il Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche e integrazioni, recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE;
- B. che la Direttiva 2004/12/CE modifica la Direttiva 94/62/CE;
- C. che in particolare l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette direttive ed ai commi 1, 2, 3, dell'articolo 36 del Decreto legislativo 22/97, ed all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- D. che ai sensi delle citate norme i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ed agli stessi è fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa, nonché agli obblighi della ripresa dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- E. che nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 24 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime ivi indicate e che, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, Decreto legislativo 22/97, spetta alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti dalla stessa delegati, organizzare il servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- F. che i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio così come previsto dall'articolo 38 del Decreto legislativo 22/97;
- G. che l'articolo 39 del Decreto legislativo 22/97 riporta che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti;
- H. che, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo 22/97, il CONAI elabora un Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, in riferimento alle singole tipologie dei materiali, individui linee di intervento idonee al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;

I. che in attuazione dell'obbligo di ripresa dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il CONAI riconoscerà ai Comuni per il servizio e lo sviluppo della raccolta differenziata i corrispettivi correlati ai parametri economici relativi ai criteri di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 39 del Decreto legislativo 22/97, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 38, commi 9 e 10 e degli articoli 41 e 42 del Decreto stesso;

J. che la restituzione di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, debbono avvenire nel rispetto degli articoli 38, comma 10, e 49, comma 10, del Decreto legislativo 22/97 e che gli oneri economici per la restituzione di imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 38, comma 10, e 49 del Decreto legislativo 22/97;

K. che ai sensi del comma 3 dell'articolo 41 è stato stipulato il giorno 8 luglio 1999 da ANCI e CONAI l'Accordo di Programma Quadro ivi previsto e che detto Accordo è scaduto in data 31 dicembre 2003;

L. che le Parti hanno inteso sottoscrivere un nuovo Accordo Quadro e che nelle more della stipula di tale Accordo hanno sottoscritto in data 13 febbraio 2004 un Accordo per la Disciplina del periodo suddetto;

CONSIDERATO

A. la necessità di dare vita ad un nuovo Accordo Quadro che regolamenti la raccolta differenziata di tutte le filiere merceologiche dei rifiuti di imballaggio;

B. che la nuova Direttiva 2004/12/CE definisce obiettivi più ampi rispetto a quelli indicati nell'Allegato E del Decreto legislativo 22/97;

C. la necessità di garantire una gestione coordinata dell'applicazione dell'Accordo Quadro nella quale CONAI assuma un ruolo di impulso e garanzia rispetto ai Consorzi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 22/97, di seguito anche "Consorzi di filiera";

D. l'impegno di perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di fornire opportuna informazione ai consumatori ed agli operatori interessati;

E. l'opportunità di favorire l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità, dando corso ad idonee iniziative di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti di imballaggio;

F. l'opportunità che ANCI e CONAI si incontrino con cadenza periodica per confrontarsi sui principi guida del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Tali incontri e le relative agende saranno organizzati dal Comitato di coordinamento di cui al punto 7.

G. che gli Enti locali territoriali e/o i gestori dei servizi di competenza dei predetti Enti hanno provveduto, in attuazione delle disposizioni in materia e/o sulla base di convenzioni con i soggetti di cui al cessato Accordo Quadro, ad organizzare dei sistemi di raccolta differenziata adottando metodiche operative, ivi compresa l'acquisizione di strumenti, beni, servizi nonché impianti, per la raccolta

(recupero), la valorizzazione e la nobilitazione delle frazioni raccolte, con conseguente assunzione di costi patrimoniali pluriennali;

H. l'opportunità che l'ANCI ed il CONAI promuovano iniziative di prevenzione, minimizzazione, raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un'ottica di compatibilità ambientale in sistemi territoriali particolarmente ed oggettivamente in sofferenza (vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.);

I. che l'ANCI ed il CONAI convengono sulla necessità che il Governo proceda in tempi rapidi alla determinazione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti da superfici private, anche avendo presente il dettato dell'art.43, comma 2, del Decreto legislativo 22/97.

Tale regolamentazione dovrà trovare adeguata e coerente applicazione sul territorio nazionale tramite i regolamenti comunali. Come anche previsto dalla vigente normativa, è salvaguardato il diritto delle imprese di scegliere tra le diverse modalità di conferimento presenti sul territorio, o scegliere di avviare direttamente al riciclaggio i rifiuti con relativa documentazione. In base agli accordi territoriali può essere individuata una modulazione dei costi del servizio tale da premiare i comportamenti efficienti e virtuosi. Inoltre le Parti si danno atto che, in sede di definizione degli allegati tecnici con i singoli Consorzi di filiera, sono state concordate forme di gestione e valorizzazione economica specifiche per i flussi di imballaggio assimilati ai rifiuti urbani, comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata.

J. che, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 22/97, in varie realtà sono divenuti operativi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e/o altre aggregazioni di enti locali territoriali istituiti dai Comuni con lo scopo di organizzare la gestione unitaria dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo 22/97 ed ai piani provinciali;

K. l'opportunità che l'ANCI e il CONAI promuovano accordi di programma territoriali volti ad ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti e ad incentivare la prevenzione e minimizzazione degli stessi, nonché promuovere l'avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;

L. l'opportunità di promuovere forme di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa in virtù:

- delle funzioni di CONAI come richiamate dall'articolo 41, comma 2 ed in particolare dalla lettera d) del Decreto legislativo 22/97,
- dei compiti della Pubblica Amministrazione come richiamati dall'articolo 39, comma 2bis del Decreto legislativo 22/97,
- del DM 203/2003 in materia di acquisto di prodotti ottenuti con materiale riciclato in misura del 30%;

M. che l'ANCI e il CONAI convengono sull'opportunità che siano realizzate modalità di coordinamento tra il Comitato di coordinamento di cui al punto 7 del presente Accordo Quadro e l'Osservatorio Nazionale Rifiuti, di cui all'art. 26 del Decreto legislativo 22/97, al fine di una valutazione congiunta delle tematiche relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e in particolare di quelle connesse all'attuazione del presente Accordo. Nell'ambito del predetto coordinamento potranno essere definite modalità di verifica da parte dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti di dati e informazioni, con particolare riguardo a quelli relativi al conseguimento degli obiettivi

di riciclaggio e recupero, individuati dai piani di prevenzione e recupero ed alla loro valutazione e certificazione. Anche su richiesta di una sola delle Parti, potrà essere richiesto inoltre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di attivare le proprie competenze in materia su tutte le criticità che si evidenziassero nella gestione del settore.

CONCORDANO

1 PREMESSE

1.1 Le premesse, i “considerata” e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente Accordo Quadro.

2 OBBLIGHI DELLE PARTI

2.1 Il CONAI assicura, tramite i Consorzi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 22/97 ed i produttori non associati ai predetti Consorzi, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 42 del Decreto legislativo 22/97.

2.2 Il CONAI si impegna a corrispondere, tramite i Consorzi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 22/97, sulla base della quantità dei rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti, il pagamento dei corrispettivi come fissati dal presente Accordo. Sono altresì a carico del CONAI, fatto salvo quanto eventualmente disposto dagli allegati tecnici, eventuali oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti indicati dal medesimo.

2.3 Sono a carico del CONAI, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera g) del Decreto legislativo 22/97, anche tramite i Consorzi di filiera, i costi delle campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Restano a carico dei Consorzi di cui all'articolo 40 del predetto Decreto legislativo i costi delle campagne di informazione, a livello locale, i cui criteri generali saranno concordati nell'ambito del Comitato di coordinamento sulla base di quanto previsto al punto 9).

2.4 Nell'ambito dei principi e dei ruoli dell'ANCI e del CONAI indicati nel Decreto legislativo 22/97, si concorda che la raccolta differenziata attuata dai Comuni, dalle loro forme associative o da loro delegati, è la fonte prioritaria di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero del CONAI.

2.5 Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi indicati nel Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, il CONAI si impegna a ritirare a condizioni economiche da concordare nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al punto 7, e comunque a valore positivo, i rifiuti di imballaggio raccolti nei limiti massimi di riciclaggio previsti dalla legge.

2.6 Spetta ai Comuni realizzare, secondo criteri che privilegiano l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti, anche tramite i gestori dei servizi, un adeguato sistema di raccolta differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui

all'articolo 21, comma 2, del Decreto legislativo 22/97 anche in riferimento al comma 3, lettera c), dell'articolo 41 del Decreto stesso.

2.7 Nelle situazioni in cui sia funzionale la raccolta differenziata promiscua di rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche a questi simili, se pur non tutte riconducibili ai rifiuti di imballaggio, le Parti concordano, nell'ambito degli specifici allegati tecnici, il corrispettivo comunque di valore positivo. I Comuni e/o i loro delegati possono, come in passato, sottoscrivere con i Consorzi di filiera la convenzione solo per i rifiuti di imballaggio, commercializzando direttamente le frazioni merceologiche simili una volta separate dalle frazioni di rifiuto di imballaggio. Verranno in ogni caso forniti ai Consorzi i dati di raccolta relativi alle diverse frazioni.

2.8 Il CONAI si impegna inoltre, anche tramite i Consorzi di filiera, a promuovere e partecipare ad iniziative volte a prevenire e a minimizzare la produzione di rifiuti di imballaggio che coinvolgano i consumatori, le Pubbliche Amministrazioni e gli operatori economici interessati anche attraverso l'attivazione di accordi volontari.

3 CORRISPETTIVI

3.1 Il CONAI, anche tramite i Consorzi di filiera nel rispetto di quanto sopra, riconoscerà ai Comuni o loro delegati, per i servizi resi, i corrispettivi definiti al successivo punto 3.2, per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture operative indicate nelle convenzioni. Eventuali lavorazioni di pretrattamento e/o di valorizzazione delle frazioni raccolte e i relativi corrispettivi potranno essere concordati tra i Consorzi di filiera ed i gestori dei servizi.

3.2 I corrispettivi nonché le modalità organizzative del servizio correlate ai diversi rifiuti oggetto del presente Accordo, conferiti su indicazione del CONAI, sono definiti nei citati allegati tecnici che riportano anche i relativi standard qualitativi. I suddetti allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

3.3 Al fine di promuovere una gestione integrata dei rifiuti pur ritenendo come forma prioritaria di recupero l'avvio a riciclaggio del materiale conferito in raccolta differenziata, le parti concordano nel ritenere l'incenerimento con recupero di energia dei rifiuti di imballaggio e la produzione del CDR (Combustibile Derivato da Rifiuto) forme di avvio a recupero da incentivare nei limiti degli obiettivi di recupero previsti dalla normativa vigente. A tal fine CONAI, tramite i Consorzi di filiera, stipulerà apposite convenzioni sulla base dello specifico allegato tecnico che, a titolo di indirizzo generale, siano informate al principio dell'ottimizzazione del recupero energetico, in relazione all'efficienza di rendimento energetico degli impianti.

3.4 Per le frazioni metalliche avviate agli impianti di trattamento/termovalorizzazione va considerata l'opportunità, a livello locale, di predisporre adeguate strutture di separazione a monte e a valle dei detti impianti, da concordare con i Consorzi interessati anche in termini di costi di installazione e di esercizio.

3.5 Le quantità stimate di rifiuti di imballaggio avviate a recupero energetico e quelle ritirate, sulla base dello specifico allegato tecnico e delle rispettive convenzioni, a monte e/o a valle dell'impianto, in quanto avviate al riciclaggio, concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli obiettivi fissati all'articolo 37 del Decreto legislativo 22/97.

3.6 Le Parti concordano che i corrispettivi di cui al punto 3.1 saranno adeguati annualmente secondo la formula prevista nel precedente Accordo di Programma Quadro tra ANCI e CONAI sottoscritto l'8 luglio 1999.

Il corrispettivo verrà revisionato annualmente sulla base dei seguenti pesi:

- a) 60% del costo del personale;
- b) 20% del costo del carburante;
- c) 20% del costo di esercizio automezzi e trasporto.

Il valore ponderato ottenuto dall'applicazione della formula di cui sopra sarà applicato nella misura dell'80%.

Non si procederà ad aggiornamento del corrispettivo per variazioni inferiori all'1% che costituisce esclusivamente limite di procedibilità.

Gli adeguamenti saranno effettuati dal Comitato di verifica di cui al successivo punto 8.

4. OPERATIVITA' DELL'ACCORDO

4.1 Le convenzioni stipulate in esecuzione del presente Accordo, che disciplineranno gli obblighi reciproci e le eventuali prestazioni aggiuntive, sono sottoscritte nell'ambito delle rispettive competenze da CONAI, dai Consorzi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 22/97 e dai produttori non associati ai predetti Consorzi e dai Comuni o loro delegati.

4.2 Qualora entro 90 giorni dalla richiesta non vengano sottoscritte le convenzioni di cui sopra, il richiedente darà comunicazione della mancata sottoscrizione al Comitato di cui al successivo punto 7.

5. VALIDITA' DELL'ACCORDO

5.1 Il presente Accordo ha una validità di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° gennaio 2004. Entro il mese di maggio di ogni anno il Comitato di cui al successivo punto 7 predisporrà l'incontro delle Parti per valutare i risultati derivanti dalla attuazione del Programma di cui all'articolo 42 del Decreto legislativo 22/97 e dall'applicazione del presente Accordo, nonché per la predisposizione dei Programmi successivi.

6. ACCORDI VOLONTARI

6.1. L'ANCI e il CONAI si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo ed a promuovere, nel rispetto dei contenuti dello stesso, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici interessati al fine di:

- a) promuovere l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità ed alto livello qualitativo dei processi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio;
- b) promuovere l'avvio e lo sviluppo della raccolta differenziata e le iniziative volte alla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti con particolare attenzione ai sistemi territoriali di difficile gestione, quali vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane e isole minori in un quadro di sostenibilità ambientale;
- c) promuovere la produzione e l'utilizzo di imballaggi eco-compatibili;
- d) promuovere pratiche di acquisti verdi, sistemi di distribuzione e consumo eco-sostenibili;
- e) valorizzare ed integrare le attività locali esistenti di recupero dei materiali e promuoverne lo sviluppo laddove necessario;

f) gli accordi possono contenere misure economiche incentivanti le attività di prevenzione, recupero e riciclaggio, nonché misure volte ad incoraggiare l'impiego di strumenti di certificazione volontaria ambientale e di qualità.

6.2 Il CONAI si impegna a riconoscere, anche attraverso i Consorzi di filiera, nell'ambito dei predetti accordi, un sostegno economico all'avvio e messa a punto delle iniziative di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti e delle relative attività di comunicazione.

7. COMITATO DI COORDINAMENTO

7.1 Al fine di garantire un'attuazione coordinata del presente Accordo, le Parti concordano di istituire un Comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio, costituito da cinque esperti designati dall'ANCI e cinque esperti designati dal CONAI.

7.2. In particolare il Comitato provvederà a:

- a) dirimere eventuali questioni non risolte all'interno del Comitato di verifica;
- b) effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo sul territorio nazionale, acquisendo anche le informazioni di settore già disponibili in forma organizzata;
- c) effettuare la rilevazione sistematica, nell'ambito dei servizi integrati di gestione dei rifiuti da parte degli enti locali, di esperienze di gestione degli imballaggi che possano costituire modelli organizzativi da diffondere;
- d) elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti a agevolare l'attuazione dell'Accordo stesso;
- e) formulare, sulla base di quanto riportato al punto 9, le linee guida generali per le attività di informazione, sensibilizzazione dei cittadini ed educazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa;
- f) promuovere le azioni volte alla prevenzione e minimizzazione nella produzione di rifiuti, alla sensibilizzazione, all'informazione e alla comunicazione in materia;
- g) effettuare il monitoraggio degli accordi territoriali tra CONAI, Pubbliche Amministrazioni regionali e locali ed operatori economici di cui al precedente punto 6;
- h) organizzare gli incontri per il confronto delle parti sui principi guida del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Tali incontri dovranno essere previsti nella fase di impostazione e nella fase di elaborazione del Programma stesso;
- i) definire le condizioni economiche di cui al punto 2.5;
- j) agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative nelle materie oggetto del presente Accordo;
- k) approfondire temi di interesse comune (assimilazione, passaggio tassa-tariffa, costituzione ATO, sviluppo CDR, ecc.) e proporre interventi mirati;
- l) promuovere studi e ricerche al fine di favorire una migliore gestione integrata dei rifiuti, anche organizzando una banca dati su "prevenzione, raccolta e recupero";
- m) promuovere ed organizzare eventi ed incontri periodici di approfondimento sullo stato di applicazione dell'Accordo.

7.3 Il Comitato è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di una delle Parti.

7.4 Il Comitato ha sede presso l'ANCI e le spese di funzionamento del Comitato e/o delle iniziative concordate saranno sostenute dal CONAI.

8. COMITATO DI VERIFICA

8.1. Al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo, le Parti concordano di istituire presso l'ANCI un Comitato di verifica composto da sette esperti designati dal CONAI e sette dall'ANCI.

8.2. Al Comitato spetta:

- a) monitorare l'andamento dell'operatività dell'Accordo anche attraverso l'elaborazione di report trimestrali relativi a:
 - stato dell'arte delle convenzioni sottoscritte (numero di convenzioni, Comuni convenzionati e loro abitanti, ecc.);
 - dati quali-quantitativi sui conferimenti delle singole frazioni;
- b) dirimere eventuali contenziosi nell'attuazione delle diverse fasi dell'Accordo. In caso di mancato accordo la vertenza verrà sottoposta all'esame del Comitato di coordinamento per i provvedimenti del caso;
- c) proporre al Comitato di coordinamento modifiche/integrazioni all'Accordo;
- d) effettuare la revisione annuale dei corrispettivi in base ai parametri stabiliti al punto 3.6 del presente Accordo;
- e) trasmettere al Comitato di coordinamento, almeno semestralmente, un report riepilogativo sull'operatività dell'Accordo e sui principali accadimenti di periodo.

8.3 Il Comitato opera sulla base di un regolamento da definire tra le Parti.

8.4 Il Comitato è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di una delle Parti.

8.5 Il Comitato, nel corso della prima seduta, provvederà a:

- a) approvare i testi delle convenzioni-tipo per i singoli Consorzi di filiera nonché il testo della delega-tipo;
- b) definire le modalità operative e gestionali per il riconoscimento, sulla base di quanto previsto negli allegati tecnici relativi agli imballaggi in alluminio e plastica, dei corrispettivi relativi al recupero energetico.

9. COMUNICAZIONE

9.1 Le attività di comunicazione, informazione ed educazione, così come formulate dalle linee guida di cui al punto 7.2, lettera e), devono essere ispirate ai principi della prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti nonché della sostenibilità della gestione e devono essere finalizzate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza della problematica presso il pubblico, gli enti locali e gli operatori economici interessati al fine di favorire la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel ciclo prodotto/rifiuto in applicazione del principio della responsabilità condivisa.

Le attività di comunicazione si avvalgono delle competenze e dell'esperienza delle Parti.

Le linee guida devono tener conto della vigente normativa ambientale europea e nazionale nonché delle esperienze già effettuate sia a livello locale che nazionale.

Le linee guida sono aggiornate sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al punto 7.2, lettera b).

Le linee guida locali contengono gli indirizzi e i principi generali che devono ispirare le campagne e le attività informative, formative e di educazione, in particolare scolastica, degli enti locali. Sulla base di tali linee guida e in accordo con i Comuni o loro delegati, il CONAI attuerà le campagne di comunicazione locali, destinando a tale scopo il 35% del budget complessivo di comunicazione del sistema CONAI/Consorti, fatti salvi eventuali accordi volontari integrativi tra le parti. Il CONAI promuove ed organizza le campagne di informazione nazionale.

10. DISCIPLINA TRANSITORIA

10.1 Stante la riconosciuta difficoltà di individuare per tutti i Consorzi un'unica soluzione che disciplini il periodo transitorio (il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2004 e l'attuazione degli accordi sottoscritti) le Parti convengono che nel caso in cui vi siano Consorzi che abbiano obiettive difficoltà nell'applicazione dell'Accordo a partire dal 1° gennaio 2004 si aprirà con gli stessi Consorzi una discussione in seno al Comitato di coordinamento di cui al punto 7 immediatamente dopo la sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Roma, 14 dicembre 2004